

COMUNE DI CASTELL'ARQUATO

PROVINCIA DI PIACENZA

REGISTRO SCADENZIARIO N.

Marca da bollo

€ 16,00

RINNOVO DELLA CONCESSIONE D'USO DI AREA

POSTA NEL CIMITERO DI

(Art. 68 Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria)

L'anno **DUEMILA**....., il giorno del mese di presso la residenza comunale di Castell'Arquato, nell'ufficio di Segreteria .

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile.

TRA

– il **Comune di Castell'Arquato** (di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune), codice fiscale 00230250334, rappresentato da , nata a il , il/la quale agisce non in proprio ma nell'esclusivo interesse di detto Comune che, in questo atto, rappresenta nella sua qualifica di "Responsabile del Servizio Affari Generali", in forza di decreto sindacale di nomina;

E

- il sig./la sig.ra (di seguito nel presente atto denominato/a semplicemente "concessionario"), nato/a a , il , domiciliato/a a , Via n. ;
-Codice Fiscale ;

PREMESSO

- **che** con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 15 del 10.10.2008, il Comune di Castell'Arquato approvava, da ultimo, il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, ai sensi del DPR n. 285 del 10.09.1990;

- **che**, con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 10 del 13.03.2009, si procede-

va ad una revisione delle tariffe di concessione cimiteriale, ivi comprese quelle relative alla concessione/rinnovo di aree per la realizzazione di cappelle e depositi di famiglia;

- **che** l'art. 68 del sopraccitato regolamento comunale di Polizia Mortuaria, disciplina la durata ed il rinnovo della suddetta concessione cimiteriale;

- **che**, con contratto n. _____ del _____, ad oggetto: _____, un'area posta nel Cimitero di _____ veniva concessa in uso, per anni _____ (_____), al sig. / ai sigg.ri _____, per la realizzazione di una cappella / deposito di famiglia;

TUTTO CIO' PREMESSO

le citate parti, come sopra individuate e qualificate, mentre ratificano e confermano la precedente narrativa, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – Il Comune di Castell'Arquato, in persona del Responsabile del Servizio Affari Generali, come sopra qualificata, **concede** al sig. /ai sigg.ri _____, che accetta/no, si obbliga/no e stipula/no per sé ed eredi, il **rinnovo della concessione d'uso di un'area cimiteriale**, sulla quale è stata realizzata/o una cappella / deposito di famiglia.

ART. 2 - L'area in questione ha una superficie di circa mq. _____, è posta nel cimitero di _____ e confina con le seguenti concessioni cimiteriali _____:

ART. 3 – La presente concessione ha durata di **anni 99** (novantanove), decorrenti da _____, data di scadenza del contratto principale.

Pertanto, la scadenza della concessione cimiteriale è fissata alla data del _____.

ART. 4 – Per la presente concessione cimiteriale, il concessionario ha corrisposto al Comune di Castell'Arquato la somma di Euro _____ (diconsi Euro _____) quale **canone concessorio**, mediante versamento effettuato presso la Tesoreria Comunale, come da documentazione agli atti.

ART. 5 – Il concessionario conferma l'esistente situazione degli avelli che compongono la sepoltura con la seguente precisazione:

ART. 6 – La presente concessione **non potrà essere oggetto di alienazione, ma solo di successione** nei modi e forme previsti dalla normativa vigente. In particolare la concessione non può essere fatto oggetto di attività di lucro o speculazione da parte del concessionario.

ART. 7 – L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di adottare in ogni tempo, in aggiunta, modifica o revoca delle vigenti disposizioni, nuove norme per i cimiteri e le relative concessioni, a cui il concessionario e i suoi eredi dovranno incondizionatamente sottostare.

ART. 8 - Restano a carico del concessionario o suoi eredi, gli oneri relativi alla **manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo** atti al mantenimento della piena funzionalità, del decoro e della sicurezza della tomba.

ART. 9 – In applicazione dell'art. 64 del citato Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, il diritto d'uso della sepoltura è riservato al concessionario ed ai componenti la sua famiglia, fino al completamento della capienza del sepolcro.

La famiglia del concessionario, ai sensi del primo comma dell'art. 93 del DPR 10.9.1990, n. 285, è da intendersi composta da:

I) – il coniuge;

II) – i parenti in linea retta e collaterale fino al 4° grado;

III) – gli affini fino al 4° grado;

E' consentita altresì, su richiesta del/dei concessionario/i, la tumulazione di salme di persone che risultano essere stato loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari, come pre-

visto dal sopraccitato art. 64 del regolamento comunale di Polizia Mortuaria.

In ogni caso il diritto alla sepoltura si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

ART. 10 – Allo scadere della presente concessione, salvo diverse disposizioni di legge o di regolamento in vigore, l'area a suo tempo concessa in uso, unitamente al manufatto realizzato, rientrerà nella piena disponibilità del Comune ed i resti di coloro che hanno avuto pietoso ricovero nella sepoltura medesima verranno esumati per la conservazione.

ART. 11 – Per quanto non contemplato nel presente contratto si intendono applicabili le norme del regolamento di polizia mortuaria, approvato con DPR 10 settembre 1990, n. 285 e di quello comunale, approvato da ultimo con deliberazione Commissario Prefettizio n. 15 del 10.10.2008, nonché alle norme generali sulle concessioni demaniali;

ART. 12 – Il Comune concedente, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196 del 30.06.2003 e successive modifiche ed integrazioni, informa il concessionario che **tratterà i dati** contenuti nella presente concessione, nonché previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. Il concessionario, con la sottoscrizione della presente concessione, acconsente fin d'ora alla gestione ed alla comunicazione dei citati dati per le finalità connesse al corretto e puntuale adempimento degli obblighi, all'assolvimento degli oneri e all'esercizio dei diritti discendenti dalla presente concessione e per ogni altra finalità a cui l'Ente concessionario sia legittimato.

ART. 13 – Le **spese** per i bolli, diritti, registrazione e tutte quelle eventuali conseguenze che possono occorrere, sono a carico del concessionario;

Art. 14 – Si da atto che lo schema di questo contratto è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. del ;

ART. 15 - Il presente contratto recante un canone complessivo inferiore a Euro

8.400,00, sarà sottoposto a registrazione **solo in caso d'uso** (ricadendo nell'ambito di applicazione dell'art. 2, parte seconda, della tariffa allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131 - circolare ministeriale n. 126 del 15.05.1998) con spese a carico della parte soccombente.

Marca da bollo

€ 16,00

Seguono le firme:

PER IL COMUNE DI CASTELL'ARQUATO

PER IL CONCESSIONARIO